



ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 51.238/13.210 DI REP.

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE WE SHALL OVERCOME - ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, PRINCIPI, OGGETTO, DURATA

Articolo 1

Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. E' costituita per volontà del signor ALBERTO STEFANO ANTONIO BOSCHI, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore (d'ora innanzi, il "CTS"), una fondazione ente del terzo settore denominata **"FONDAZIONE WE SHALL OVERCOME - ETS"**.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (di seguito lo "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (di seguito la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione dovrà indicare gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché l'acronimo ETS, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Comune di Pratovecchio Stia, via Giuseppe Garibaldi n. 51.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque nominate.

Articolo 3

Finalità e principi

La Fondazione si ispira all'esperienza del fondatore Alberto Stefano Antonio Boschi, cittadino nicaraguense ed italiano, missionario cattolico ed imprenditore sociale, perseguitato politico, ed è principalmente finalizzata a dar la parola ai poveri, in particolare dell'America latina, favorendo una presa di coscienza della propria situazione di emarginazione. Ciò accadrà con una trasformazione umana e culturale per mezzo dello studio, la condivisione ed il lavoro comunitario, superando la rassegnazione, l'egoismo e l'arrivismo dei singoli.

La Fondazione si propone dunque di provvedere all'accoglienza ed inserimento lavorativo di profughi e perseguitati politici provenienti dall'America latina e da ogni altra nazione ed in generale all'accoglienza dei rifugiati e dei migranti, sia in Italia che all'estero, nonché alla realizzazione di progetti di carattere umanitario in paesi in via di sviluppo.

Principi della Fondazione sono l'accoglienza ed inclusione, nel rispetto delle leggi dello Stato; la solidarietà, quale condivisione e la compartecipazione alle difficoltà degli altri; la giustizia, intesa come riconoscimento dei diritti e doveri di cittadinanza; la valorizzazione delle diverse identità culturali in un clima di rispetto dei diritti fondamentali delle persone, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua o religione, sia come singoli che nelle forme sociali in cui si svolge la personalità di tutti gli individui; la promozione della pace e della cultura della non violenza.

La Fondazione cura e coltiva il dialogo con le istituzioni pubbliche e con la comunità di riferimento ma non aderisce ad organizzazioni di ordine ideologico o politico.

Articolo 4

Scopo e attività

4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e, quale espressione di partecipazione e pluralismo, si ispira alla finalità di perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona. A tal fine la Fondazione si propone di svolgere, in via principale, una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, finalizzata:

- all'accoglienza ed all'inserimento lavorativo, sia in Italia che all'estero, di rifugiati e migranti, intendendosi per tali tutte le persone, di qualsiasi razza, etnia, lingua, cultura, religione e nazionalità, coinvolte per qualsiasi ragione nel fenomeno dalla mobilità territoriale, a tal fine si proponendosi di accogliere e aiutare a crescere tutti coloro che si trovano in situazioni di svantaggio e disagio in quanto rifugiati o migranti, senza distinzioni di religione, lingua, etnia, sesso, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, attraverso la realizzazione di progetti specifici;

- alla realizzazione di progetti di carattere umanitario, in paesi in via di sviluppo, a favore di persone che si trovano nel bisogno a causa di malattia, esigenze sanitarie, emarginazione, povertà, catastrofi naturali oppure a causa delle loro convinzioni politiche o religiose, compresa la promozione ed il sostegno di iniziative ed attività di sensibilizzazione sui questi temi;

- al reinserimento sociale ed al recupero morale di individui e famiglie in difficoltà, aiutando altresì persone benemerite nell'ambito umanitario nel caso in cui si trovassero in difficoltà economiche.

4.2. In particolare la Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di tutela, accoglienza ed istruzione di rifugiati e migranti e di cooperazione allo sviluppo, mediante l'esercizio in via principale delle seguenti attività, di cui all'articolo 5, lettere d), i), k), l), n), o), p), q), r), v), w) e z) del D.Lgs 117/2017, e precisamente:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- d) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- f) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del la-



voro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 112/2017;

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residuale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi ed educativi;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.3. La Fondazione potrà altresì svolgere attività accessorie, nei limiti di cui all'articolo 6 CTS.

Articolo 5

Strumenti

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà, in usufrutto od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o sui quali sia titolare di diritti reali o personali di godimento, o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, seminari e giornate di studio, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i soggetti pubblici di riferimento;

f) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 6

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 7

Partecipanti alla Fondazione, volontari e lavoratori dipendenti

7.1. Sono Partecipanti alla Fondazione le persone fisiche o giuridiche che:

- condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante contributi in denaro ovvero di immobili o beni mobili e strumentali destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione ed a quelle ad esse accessorie ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo;

- per particolari esperienze di vita condivise col Fondatore o per le loro finalità, possano concretamente contribuire con le loro idee, presenza ed attività al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

7.2. Sono volontari (di seguito i "Volontari"), ai sensi dell'art. 17 CTS, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito, le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività.

Al Volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione per la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

7.3. L'accettazione del nuovo Partecipante o Volontario è deliberata dall'Organo amministrativo, laddove collegiale a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta.

7.4. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti.

TITOLO II

PATRIMONIO E ENTRATE

Articolo 8

Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione medesima.

Articolo 9

Entrate

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le attribuzioni mediante disposizioni testamentarie) non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c) le rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;



d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;.....

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, derivanti dalle attività della Fondazione;.....

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;.....

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata ad incremento del patrimonio.

Articolo 10

Raccolta fondi e assunzione di finanziamenti

10.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi Volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, CTS.

10.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:.....

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;.....

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 11

Irripetibilità di apporti e versamenti

11.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

11.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione, né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costui sia trasmissibile a terzi, né per successione né per atto tra vivi.

Articolo 12

Incremento del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:.....

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;.....

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;.....

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dall'Organo Amministrativo a incremento del patrimonio della Fondazione;.....

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;.....

e) per decisione dell'Organo Amministrativo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13

Salvaguardia del patrimonio

13.1. L'Organo Amministrativo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

13.2. L'Organo Amministrativo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

13.3. Qualora si renda necessario od opportuno, l'Organo Amministrativo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 14

Divieto di distribuzione

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati al Fondatore, a Partecipanti, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto, il tutto in conformità all'articolo 8 CTS.

Articolo 15

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, l'Organo Amministrativo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti codice civile.

TITOLO III

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 16

Organi

Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):.....

a) l'Organo Amministrativo costituito in alternativa, come appresso meglio



indicato, da:.....

- un Amministratore Unico;.....

- un Consiglio Direttivo composto da tre membri;.....

b) nel caso di nomina di un Consiglio Direttivo:.....

- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente");.....

- il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");.....

c) l'Organo di Controllo;.....

d) l'Assemblea dei Partecipanti e Volontari;.....

e) il Comitato di Nomina;.....

f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Organo Amministrativo)......

Sezione I

Organo Amministrativo

Articolo 17

Competenze dell'Organo Amministrativo

17.1. L'Organo Amministrativo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile; ad esso spetta l'amministrazione della Fondazione.

17.2. All'Organo Amministrativo compete di:.....

a) nel caso di Organo Amministrativo collegiale, nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente ed il Segretario e disporre la revoca;.....

b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;.....

c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;.....

d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;.....

e) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto e compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della stessa;.....

f) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;.....

g) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;.....

h) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;.....

i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'Organo Amministrativo della Fondazione.

Articolo 18

Nomina e composizione dell'Organo Amministrativo

18.1. L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, con poteri di rappresentante legale della Fondazione, ovvero da un Consiglio Direttivo composto da tre membri.

18.2. Il Fondatore signor Alberto Stefano Antonio Boschi è costituito sin dall'atto di Fondazione quale Amministratore Unico, in carica a tempo indeterminato.

Nel caso di cessazione dalla carica del Fondatore per qualsiasi motivo, l'organo amministrativo sarà costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio Direttivo designati dal Fondatore con atto pubblico o disposizione testamentaria.

In mancanza di designazione, l'Organo Amministrativo sarà costituito da un Amministratore Unico in carica a tempo indeterminato, in persona della figlia del Fondatore Raffaella Francesca Boschi Jarquin.

In mancanza, l'Organo Amministrativo sarà costituito da un Consiglio Direttivo composto da tre membri, in carica per tre esercizi, nominato dal Comitato di Nomina.

18.3. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 19

Compensi dell'Organo Amministrativo

A favore dei componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Agli stessi può essere attribuito un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 20

Durata dell'Organo Amministrativo

20.1. L'Organo Amministrativo, in persona del Fondatore o di soggetto dallo stesso designato, ovvero della figlia del Fondatore sopra designata, dura in carica a tempo indeterminato, salvo diversa indicazione nell'atto di designazione.

20.2. Il Consiglio Direttivo, laddove nominato dal Comitato di Nomina, dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

20.3. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

20.4. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

20.5. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 21

Poteri dell'organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo, sia in composizione monocratica (Amministratore Unico) che in composizione collegiale (Consiglio Direttivo) spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e l'esercizio di tutte le competenze di cui al precedente articolo 17.

Articolo 22

Funzionamento del Consiglio Direttivo

22.1. Il Consiglio Direttivo delibera utilizzando il metodo collegiale.

22.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o dall'Organo di Controllo.

22.3. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione, nonché del luogo della riunione (salvo quanto previsto dal successivo punto 22.8.), e l'elenco delle materie da trattare.



22.4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

22.5. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

22.6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

22.7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

22.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 23

Presidente e Segretario del Consiglio Direttivo

23.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) curare l'ordinaria amministrazione della Fondazione ed il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

23.2. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

23.3. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

23.4. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Composizione dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Organo Amministrativo, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, ad uno dei quali l'Organo Ammini-

strativo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

Articolo 25

Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti dell'Organo Amministrativo, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette qualità.

Articolo 26

Durata in carica dell'Organo di Controllo

26.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con la riunione del Consiglio Direttivo fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata dalla sua carica ovvero in coincidenza con la data stabilita per l'approvazione di tale bilancio da parte dell'Amministratore Unico.

26.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 27

Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

27.1. L'organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 del CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

27.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

27.3. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, il Collegio dei Controllori



è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.....

27.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione, nonché del luogo della riunione (salvo quanto previsto dal successivo punto 27.9.), e l'elenco delle materie da trattare.....

27.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.....

27.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.....

27.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.....

27.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.....

27.9. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con le modalità sopra previste per le riunioni del Consiglio Direttivo.....

Articolo 28

Compenso dell'Organo di Controllo

Ai membri dell'Organo di Controllo spetta un compenso in conformità alla Normativa Applicabile.....

Articolo 29

Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari

29.1. L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari (di seguito l'"Assemblea") è composta da tutti i Partecipanti alla Fondazione e da tutti i Volontari.....

29.2. Hanno diritto di intervenire alle sue riunioni i componenti dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo ed il Revisore.....

29.3. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso spedito mediante posta elettronica o altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione, nonché del luogo della riunione (salvo quanto previsto dal successivo punto 29.6.), e l'elenco delle materie da trattare, inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento e, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a discrezione dell'organo Amministrativo o su richiesta del venti per cento dei partecipanti e volontari.....

29.3. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.....

29.4. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Partecipanti e Volontari. Ciascun iscritto ha un voto.....

29.5. Ciascun soggetto legittimato può farsi rappresentare nell'Assemblea

da un altro Partecipante o Volontario mediante delega scritta, da conservarsi agli atti della Fondazione, anche in calce all'avviso di convocazione.-----
Ciascun Partecipante o Volontario può rappresentare al massimo altri tre Partecipanti o Volontari.-----

29.6. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con le modalità previste per il Consiglio Direttivo.-----

29.7. L'Assemblea:-----

- formula pareri e proposte circa le attività ed i programmi della Fondazione;-----
- ha funzioni consultive per l'Organo Amministrativo, ogni volta che lo stesso ritenga di acquisire dalla stessa un parere preventivo;-----
- nomina i componenti del Comitato di Nomina nei casi previsti dal successivo articolo 31.-----

----- **Articolo 30** -----

Nel caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, oppure nei casi di obbligatorietà previsti dalla legge, sarà nominato un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione, iscritti nell'apposito registro.-----

----- **Articolo 31** -----

Comitato di Nomina

31.1 Il Comitato di Nomina è organo collegiale costituito da tre membri designati all'occorrenza dal Fondatore signor Alberto Stefano Antonio Boschi, ovvero in mancanza dalla figlia del Fondatore, Raffaella Francesca Boschi Jarquin, od ancora, in mancanza di quest'ultima, dall'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari.-----

31.2. I componenti del Comitato di Nomina designati dal Fondatore e dalla figlia del Fondatore hanno durata illimitata e potranno essere sostituiti solo in forza di una successiva designazione, per atto pubblico anche *mortis causa*, -- proveniente dagli stessi. I componenti designati dall'Assemblea avranno la durata stabilita nell'atto di designazione.-----

31.3 Il Comitato di Nomina sceglie i componenti del Consiglio Direttivo, nel caso in cui sia venuta meno la possibilità di nominare l'Organo Amministrativo con le modalità di cui all'art. 18.2. secondo e terzo paragrafo.-----

----- **Articolo 32** -----

Responsabilità degli Organi della Fondazione

La responsabilità dei componenti degli Organi della Fondazione è disciplinata dall'art. 28 CTS.-----

----- **Articolo 33** -----

Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.-----

----- **Articolo 34** -----

Bilancio d'esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.-----

----- **Articolo 35** -----

Scritture contabili

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.-----



Articolo 36

Libri della Fondazione

36.1. Oltre agli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- b) - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- c) - il Libro dei Partecipanti alla Fondazione;
- d) - il Registro dei Volontari;
- e) - laddove istituita, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f) - laddove istituito, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Nomina.

36.2. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

36.3. Il Libro dei Partecipanti alla Fondazione, il Registro dei Volontari ed il Libro delle Assemblee sono tenuti a cura dell'Organo Amministrativo e possono essere esaminati da ciascun Partecipante o Volontario, i quali possono estrarne copie.

36.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e del Comitato di nomina sono tenuti rispettivamente a cura dei membri dell'Organo di Controllo e del Comitato di Nomina.

Articolo 37

Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dall'Organo Amministrativo.

ALBERTO BOSCHI - SERENA GIORGI - FEDERICA CASELLA - MICHELE TUCCARI